

A.G.C. 08 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - Deliberazione n. 183 del 1 marzo 2010 – Riscossione della tassa automobilistica - Autorizzazione alle imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria al versamento cumulativo in attuazione dell'articolo 7 della legge 23 Luglio 2009 , n.99.

Premesso che

- l'art. 17 comma 10 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 ha demandato a decorrere dal 1 gennaio 1999 alle regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni e del contenzioso amministrativo relativamente alle tasse automobilistiche non erariali;
- il Decreto del Ministero delle Finanze del 25/11/1998 n. 418, in attuazione del predetto art. 17 ha dettato il *"Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali"*

Considerato che

- con l'art. 7 della legge del 23 luglio 2009, n. 99 riguardante *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"* sono state apportate modifiche alle norme in materia di tasse automobilistiche;
- che più precisamente:
 - a) con il comma 1 è stato previsto che *"Al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria, le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti"*
 - b) con il comma 2 sono state apportate modifiche all'art. 5, comma 29, del decreto legge 30 dicembre 1982 n. 953, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, il cui testo aggiornato risulta essere il seguente: *"Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, ... omissis..., risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi. ... omissis... . Sono altresì soggetti al pagamento delle stesse tasse i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, nonché gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria dei ciclomotori, degli autoscafi non iscritti nei registri e dei motori fuoribordo applicati agli autoscafi, nonché dei veicoli e degli autoscafi importati temporaneamente dall'estero;...omissis...;*

Tenuto conto

- che alla luce delle attuali disposizioni normative, nei casi di usufrutto, patto di riservato dominio, ovvero locazione finanziaria la soggettività passiva della tassa automobilistica non è più in capo al proprietario ma all'usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio ovvero utilizzatore del veicolo in caso di contratto di locazione finanziaria, anche se lo stesso risulti essere residente al di fuori del territorio della Regione Campania;
- che comunque la tassa automobilistica regionale e la tassa di circolazione sono dovute alla Regione o Provincia Autonoma ove risiedono i proprietari;

Ritenuto

opportuno intervenire per semplificare la riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria, autorizzando le imprese concedenti ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti, disciplinando le procedure amministrative relative alla riscossione delle tasse automobilistiche in attuazione del richiamato comma 1, art. 7, legge del 23 luglio 2009, n. 99;

Visto

- la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- il DM 25 novembre 1998, n. 418
- l'art. 7 della legge del 23 luglio 2009, n. 99;

propone e la Giunta, in conformità a voto unanime

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato,

- di consentire alle imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria di eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse automobilistiche dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti, previa specifica istanza di autorizzazione ad effettuare il versamento in forma cumulativa da inoltrare al Settore Finanze e Tributi che è incaricato di rilasciare la propedeutica, formale autorizzazione, con indicazione delle specifiche operative e tecniche cui dovranno attenersi le imprese locatrici richiedenti per la trasmissione standardizzata delle informazioni relative ai veicoli ed ai periodi fissi di tassazione oggetto del versamento cumulativo stesso;
- di stabilire che il versamento cumulativo debba essere effettuato, nel rispetto delle istruzioni di dettaglio fornite dal Settore Finanze e Tributi, tramite bonifico bancario sul conto di Tesoreria Regionale ovvero, previa assegnazione di uno specifico codice di entrata per i versamenti effettuati a tal titolo, tramite versamento sul c/c postale unico n.21965181 intestato a Regione Campania Servizio Tesoreria;
- di stabilire che l'impresa concedente trasmetta al Settore Finanze e Tributi, entro 10 giorni dall'avvenuto versamento:
 - a) copia del versamento effettuato tramite bonifico bancario ovvero c/c postale;
 - b) un elenco, in formato elettronico, dei dati rilevanti per l'attribuzione dei versamenti parziali ai singoli veicoli compresi nel versamento cumulativo;
- che, a fronte di ogni versamento cumulativo opportunamente riscontrato, il Settore Finanze e Tributi debba rilasciare all'impresa locatrice versante un elenco, in formato cartaceo, riportante i dati dei singoli pagamenti riversati nell'archivio regionale delle tasse automobilistiche relativi alle informazioni trasmesse dall'impresa concedente i veicoli in locazione finanziaria; tale documento costituirà ricevuta dell'avvenuto pagamento a tutti gli effetti di legge;
- di trasmettere copia della presente delibera al Settore Finanze e Tributi dell'A.G.C 08 "Bilancio, Ragioneria e Tributi", per gli adempimenti di conseguenza, al Settore "Gestione delle Entrate e della Spesa" ed al Settore "Riscontro e Vigilanza sui Servizi di Tesoreria" della medesima Area, per opportuna conoscenza, ed al Settore "Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale", per la pubblicazione sul B.U.R.C..

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino